

COMUNE DI
Cavallino – Treporti
(Provincia di Venezia)



***PIANO COMUNALE
DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE***



Piano approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 09.04.2002.

Successive modifiche ed integrazioni approvate con:

- *delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 18.12.2003*
- *delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 24.06.2008*
- *delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 29.11.2016*

Sommario

Art. 1 – Pianificazione comunale del commercio su aree pubbliche	1
Art. 2 – Criteri del piano	1
Art. 3 - Definizioni.....	2
Art. 4 – Svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche	2
Art. 5 – Esercizio dell’attività	4
Art. 6 – Rilascio di autorizzazione con posteggio	4
Art. 7 – Richiamo delle modalità di pagamento di canoni e tributi locali	5
Art. 8 – Assegnazione dei posteggi ai precari.....	5
Art. 9 – Posteggi riservati agli imprenditori agricoli	6
Art. 10 – Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie	7
Art. 11 – Il subingresso e la reintestazione	7
Art. 12 – La conversione.....	8
Art. 13 – Miglorie	9
Art. 14 – Criteri per la revoca, la decadenza, la sospensione e la rinuncia dell'atto di concessione....	9
Art. 15 – Spostamento, soppressione, trasferimento e potenziamento di posteggi e di mercati.....	10
Art. 16 – Norme generali per lo svolgimento del commercio in forma itinerante.....	11
Art. 17 – Autorizzazione in forma itinerante	12
Art. 18 – Attività di commercio su aree demaniali	13
Art. 19 – Autorizzazioni temporanee	13
Art. 20 – Limiti, divieti e adeguamenti igienico-sanitari	14
Art. 21 – Tipologie di mercato	14
Art. 22 – Istituzione di nuovi mercati	14
Art. 23 – Mercati dell’antiquariato e del collezionismo	15
Art. 24 – Calendario annuale dei mercati e orari	16
Art. 25 – Fiere	16
Art. 26 – Criteri per l’assegnazione dei posteggi.....	17
Art. 27 – Fiere ed autorizzazioni temporanee	17
Art. 28 – Mercati esistenti.....	18
Art. 29 – Programmazione	19
Art. 30 – Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante	20
Art. 31 – Diritti dei consumatori	21
Art. 32 – Obblighi in materia di tutela del consumatore.....	21
Art. 33 – Contenuto minimo delle informazioni.....	21
Art. 34 – Utilizzo della lingua italiana.....	21
Art. 35 – Divieti di commercializzazione	22
Art. 36 – Ambito di applicazione.....	22
Art. 37 – Prezzo per unità di misura	22
Art. 38 – Esenzioni.....	22
Art. 39 – Sanzioni	23
Art. 40 – Norme transitorie	23
Art. 41 – Abrogazione di precedenti disposizioni.....	24

ALLEGATI

- A. Planimetrie delle aree vietate al commercio itinerante su aree pubbliche.

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Pianificazione comunale del commercio su aree pubbliche

1. Il Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 114/1998 e dell'Ordinanza del ministero della Salute del 03/04/2002, della legge regionale n. 10 del 06 aprile 2001, dei criteri applicativi regionali e dei relativi Regolamenti attuativi, disciplina il commercio su aree pubbliche che consiste nell'attività di vendita di merci al dettaglio e nella somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
2. Il Piano ha durata triennale ed efficacia sino all'adozione di un nuovo piano, è comunque prevista la possibilità di procedere ad aggiornamenti e adeguamenti in seguito all'introduzione di novità normative e di modifiche sostanziali dovute ad esigenze di pubblico interesse, acquisito il parere delle rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. Tale parere deve essere ritualmente assunto dall'unità organizzativa competente del Comune tramite consultazione diretta o invito a presentare eventuali osservazioni e proposte sugli aggiornamenti in discussione.
4. Si compone delle seguenti parti:
 - a. definizioni, caratteristiche generali dell'ambito di applicazione;
 - b. ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione e l'individuazione dei mercati esistenti;
 - c. attività di programmazione dei mercati da spostare, ridurre, nonché l'individuazione dei posteggi nei quali trasferire gli operatori e di nuovi mercati, fiere e relative aree;
 - d. individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante;
 - e. regolamenti per lo svolgimento del commercio nei mercati.

Art. 2 – Criteri del piano

1. Ai fini dell'adozione del Piano l'Amministrazione comunale deve attenersi ai seguenti criteri:
 - a. valutazione delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità della domanda della popolazione residente e fluttuante;
 - b. esigenza di assicurare la migliore funzionalità
 - c. del servizio da rendere al consumatore;
 - d. esigenza di favorire le zone in via di espansione, i centri storici, i centri di minori consistenza demografica intesi quali frazioni o altre aree con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;
 - e. considerazione delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti e nei documenti di programmazione delle opere pubbliche, attesa la validità pluriennale della concessione di posteggio e degli aspetti funzionali o estetici anche con riferimento ad interventi di arredo urbano;
 - f. considerazione delle norme in materia di requisiti igienico-sanitario, di viabilità, di pubblica sicurezza, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree avente valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

Art. 3 - Definizioni

1. Per aree pubbliche si intendono le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
2. Per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
3. Per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
4. Per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
5. Per presenza effettiva in una fiera, il numero delle volte che l'operatore si è presentato alla fiera, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
6. Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, l'atto rilasciato dal Comune che consente lo svolgimento di tale attività.
7. Per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
8. Per migliororia, la specifica procedura stabilita nei concorsi per l'assegnazione dei posteggi vacanti in una fiera o in un mercato con priorità a favore degli operatori già titolari di concessione di posteggio. Tale procedura è procedimento avviato sempre d'ufficio, quando indetta la gara per l'assegnazione di posteggi vacanti.
9. Per settore merceologico la distinzione tra settore alimentare e non alimentare.
10. Per spunta, l'operazione con la quale, prima dell'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
11. Per precario, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.
12. Per imprenditori o produttori agricoli, i soggetti giuridici che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende agricole, ai sensi del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i. e dell'art. 2135 del Codice Civile.
13. Per SUAP, lo Sportello Unico Attività Produttive, disciplinato dal d.P.R. n. 160/2010, quale unico punto d'accesso alla pubblica amministrazione da parte dell'impresa.
14. Per Intesa, l'accordo sancito in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'art. 70, comma 5, del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 di recepimento della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Art. 4 – Svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad apposita autorizzazione o altro titolo che ne legittimi lo svolgimento come, ad esempio, la concessione o la segnalazione certificata d'inizio attività itinerante per i produttori agricoli.

2. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata. È assolutamente vietato occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni destinati – a tutela di interessi pubblici e privati – al regolare e sicuro funzionamento dell'intero complesso commerciale ed alla sua agevole frequentazione (quali quelli fra posteggio e posteggio o quelli riservati al transito ed alla circolazione pedonale e veicolare).
3. Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore o l'eventuale specializzazione merceologica cui è destinato. È vietato esercitarvi il commercio di generi diversi da quelli ammessi e per i quali risulta istituito in base al presente Piano ed al regolamento di mercato.
4. Nei mercati, nelle fiere e nelle manifestazioni temporanee, è fatto divieto di mantenere, nell'area del posteggio assegnato, banchi ed altre attrezzature di esposizione e vendita delle merci, quando non sia presente anche il relativo veicolo di trasporto. Previa domanda dell'interessato, il servizio competente al rilascio della concessione potrà autorizzare la deroga al divieto citato, solo nei seguenti casi:
 - a. veicoli di trasporto, con peso superiore alle 3,5 tonnellate;
 - b. autocarri e motrici di autospacci scarrabili, a condizione che le operazioni di scarico siano effettuate prima delle ore 7 e che l'autospaccio sia mantenuto in loco fino alle ore 14, anche in caso di condizioni meteo avverse, previa chiusura in condizioni di sicurezza;
 - c. posteggi occupati da infrastrutture pubbliche ed altre attrezzature di pubblica necessità quali, a titolo esemplificativo, gli impianti di distribuzione della rete elettrica, telefonica e del gas o pompe antincendio.
5. È vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
6. Indipendentemente dal settore di appartenenza, in caso di utilizzo di impianti di cottura che comportino l'allacciamento alla rete elettrica o l'uso di fiamme libere, l'operatore deve obbligatoriamente essere munito di estintore omologato portatile.
7. Gli impianti di cottura con alimentazione a gas da bombole installati sugli autospacci devono essere installati ed utilizzati secondo la normativa vigente. A tal fine, per il commercio su aree pubbliche nel Comune di Cavallino Treporti trovano applicazione le disposizioni di cui alla nota prot. n. 3794 del 12.03.2014 del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, recante *“Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi”*.
8. L'allacciamento all'impianto elettrico predisposto sull'area mercatale, della fiera o in occasione di manifestazioni temporanee è soggetto a preventiva comunicazione al servizio competente in materia di rilascio delle autorizzazioni. L'utilizzo dell'impianto elettrico è soggetto a parziale rimborso da parte dell'operatore commerciale, nelle misure e con le modalità stabilite annualmente con determinazione del responsabile del servizio, con solo riferimento ai costi fissi sostenuti dal Comune.
9. Ove non sia possibile fare altrimenti, è ammesso l'utilizzo di generatori di corrente elettrica a combustibile. I generatori devono essere silenziati, ovvero con emissioni inferiori a 60dB. L'operatore commerciale è tenuto a presentare, a richiesta degli organi di vigilanza, la scheda tecnica del generatore, o altra idonea documentazione, da cui si evinca il rispetto dei limiti di cui sopra. Il generatore dovrà essere installato in modo tale da arrecare il minor disturbo possibile agli operatori dei posteggi vicini.
10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, ove non diversamente stabilito, si applicano a tutte le forme di commercio su area pubblica (mercati, fiere, manifestazioni temporanee e commercio itinerante). Per ragioni organizzative, i servizi competenti possono concedere delle deroghe con atto motivato.
11. Nei mercati, nelle fiere e nelle altre manifestazioni su area pubblica, la permanenza degli operatori è obbligatoria per tutta la loro durata. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.

12. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, se si presenta dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, o sprovvisto della copia fotostatica del titolo abilitativo o della attrezzatura per la vendita, ivi compreso il mezzo per il trasporto della merce.

Art. 5 – Esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - a. su posteggi dati in concessione pluriennale;
 - b. su qualsiasi area, non vietata o sottoposta a condizioni particolari, purché in forma itinerante.
2. L'esercizio è altresì consentito, purché in forma itinerante, al domicilio del consumatore, intendendo per questo anche il luogo ove egli si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione, da esibire a richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 6 – Rilascio di autorizzazione con posteggio

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata in base alla normativa regionale, contestualmente alla relativa concessione. L'operatore titolare di tale autorizzazione è abilitato, nei soli giorni non compresi nella concessione di posteggio, ad esercitare l'attività in forma itinerante, a partecipare ai mercati, nell'ambito del territorio regionale, in qualità di precario, nonché a partecipare alle fiere in tutto il territorio nazionale.
2. L'autorizzazione all'esercizio può essere rilasciata, previa procedura ad evidenza pubblica, a seguito di:
 - a. Istituzione di nuovi mercati;
 - b. Naturale scadenza delle autorizzazioni nei mercati esistenti;
 - c. Posteggi resisi vacanti nei mercati esistenti;
 - d. Procedura di miglioria.
3. In tutti i casi, la domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 114/1998 deve essere inviata allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune dove si trova il posteggio, nei termini stabiliti dal provvedimento di approvazione della procedura selettiva, che definisce tra l'altro la durata delle concessioni e i criteri di assegnazione dei posteggi, nel rispetto di quanto previsto dall'Intesa e dai relativi provvedimenti attuativi.
4. La trasmissione al di fuori del SUAP comporterà l'inammissibilità della domanda.
5. L'unità organizzativa competente, verificato il possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali, entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, rilascia l'autorizzazione, assegnando i posteggi secondo la graduatoria redatta in base ai criteri di priorità stabiliti dalla Giunta Comunale.
6. In caso di gara per l'assegnazione dei posteggi le cui autorizzazioni sono venute a naturale scadenza, è redatta una graduatoria per ciascun posteggio. Negli altri casi contemplati al comma due del presente articolo, è redatta una graduatoria per ciascun settore (alimentare, non alimentare e produttori agricoli) o per ciascuna tipologia merceologica, ove individuata.
7. Nel caso di assegnazione di un posteggio a seguito di scadenza dell'autorizzazione, l'approvazione della graduatoria per ciascun posteggio è condizione sufficiente per l'esercizio dell'attività da parte del concorrente risultato vincitore, anche in assenza di titolo materialmente rilasciato. Allo stesso modo, nelle more di rilascio dell'autorizzazione, è consentito l'esercizio da parte dell'unica impresa che abbia inteso partecipare alla gara per l'assegnazione del posteggio.

8. Entro quindici giorni dalla sua pubblicazione, contro le graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi all'unità organizzativa competente, che si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio delle autorizzazioni.
9. In caso di graduatoria riferita al settore o alla tipologia merceologica, la scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi messi a gara.
10. Dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio, la graduatoria perde validità e non è più utilizzabile per l'assegnazione di ulteriori posteggi. Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria. Parimenti, in caso di graduatoria per singolo posteggio, si procede a scorrimento della graduatoria ove si rilevi che il soggetto utilmente collocato in graduatoria non possiede i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività necessari al rilascio dell'autorizzazione.
11. In caso di subingresso l'avente causa subentra nelle restanti annualità della concessione.
12. L'autorizzazione, unitamente alla concessione, può essere rilasciata per un utilizzo stagionale per periodi inferiori all'anno con un minimo di trenta giorni. Nel caso di concessioni con utilizzo inferiore all'anno lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.
13. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della Legge regionale n. 10/2001, e comunque fino alla scadenza delle proroghe di cui all'Intesa, ogni soggetto giuridico operante in un mercato non può essere concessionario di più di due posteggi per ogni settore merceologico nello stesso mercato, formato da un numero di posteggi inferiore o uguale a cento; il limite è innalzato a tre posteggi per ogni settore merceologico nel caso di mercati con numero di posteggi superiore a cento.

Art. 7 – Richiamo delle modalità di pagamento di canoni e tributi locali

1. Le concessioni annuali e stagionali aventi validità pluriennale e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento dei canoni di occupazione di spazi ed aree pubbliche e dei tributi in materia di gestione ambientale dei rifiuti, nelle misure stabilite in base alla vigente normativa.
2. I canoni e i tributi dovranno essere versati secondo le norme previste nel regolamento competente per materia, che stabilisce altresì le sanzioni e i provvedimenti ablativi in caso di omesso o insufficiente versamento e di ogni altra violazione degli obblighi derivanti dalla concessione. Per le concessioni giornaliere sarà ammesso il pagamento ai soggetti abilitati.

Art. 8 – Assegnazione dei posteggi ai precari

1. I concessionari di posteggi non presenti all'ora stabilita per l'inizio del mercato, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.
2. I posteggi liberi all'orario di inizio sono assegnati, per quel giorno, agli operatori precari aventi titolo.
3. Gli operatori precari dovranno esibire all'atto della spunta copia dell'autorizzazione di tipo a) o b), di cui all'art. 28 del Decreto legislativo 114/98, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.
4. L'assegnazione dei posteggi avviene in base alla posizione in "Graduatoria precari", che viene formata dando le seguenti priorità, nell'ordine:
 - a. all'operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato, quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità. A tal fine si evidenzia che, ai sensi del Decreto Legislativo 114/98, il numero di presenze nel mercato è definito come il numero

- delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che egli vi abbia potuto o no svolgere l'attività. Qualora l'operatore precario assegnatario di posteggio non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata in quel giorno ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria;
- b. in caso di parità di presenza, all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dal R.E.A. per l'attività di commercio sulle aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole; per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso d'iscrizione al R.E.A. avvenuta sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.
5. Per conseguire una presenza l'operatore deve essersi presentato alla "spunta" nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati alle dimensioni del posteggio.
 6. A partire dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 10/2001 la mancata presenza per due anni consecutivi da un mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze effettuate.
 7. L'operatore precario, prima della sua partecipazione alla spunta, comunica all'Amministrazione comunale i dati identificativi dell'impresa e dell'autorizzazione di riferimento attraverso il SUAP.
 8. Nei giorni di mercato l'Amministrazione comunale provvede alla registrazione delle presenze con esclusivo riferimento all'autorizzazione indicata nella predetta comunicazione, a nulla rilevando i dati anagrafici dell'operatore. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta sia a nome proprio che per conto altrui.
 9. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica su posteggio può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all'ottenimento del numero massimo di autorizzazioni previsto per ciascun settore merceologico dal punto 7 dell'Intesa, salvi sempre i diritti quesiti. In tal caso non può essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al posteggio già in concessione pluriennale su quello stesso mercato. Può essere quindi utilizzata un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio in un altro mercato o un'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante.

Art. 9 – Posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. Nell'ambito dei mercati possono essere riservati posteggi per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio da parte degli imprenditori agricoli, rappresentati nella planimetria del mercato o individuati nel relativo regolamento.
2. Quando individuati, il cinque per cento dei posteggi dedicati agli imprenditori agricoli è riservato a quelli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti da agricoltura sociale, in caso di mercati di nuova istituzione o di posteggi divenuti vacanti in seguito all'approvazione della l.r. 28 giugno 2013, n. 14.
3. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione per i produttori agricoli ha durata pluriennale ed è effettuata in base ai criteri stabiliti dalla Giunta Comunale, nel rispetto delle disposizioni vigenti stabilite dall'Intesa e dai provvedimenti attuativi. Si applicano, se ed in quanto compatibili, le norme procedurali previste al precedente art. 4 per il rilascio dell'autorizzazione agli imprenditori commerciali.
4. I titolari dei posteggi debbono comprovare il mantenimento della qualità di imprenditore agricolo e debbono porre in vendita prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria

- azienda. Il Comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.
5. La concessione è rilasciata per un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, anche in correlazione alla fase di produzione dei beni da porre in vendita.
 6. È consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore unitamente all'azienda agricola di riferimento o ad un suo ramo.
 7. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera agli imprenditori agricoli avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine sotto indicati:
 - a. maggior numero di presenze maturate in quel mercato;
 - b. maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data in cui è stata avviata l'attività di vendita diretta su aree pubbliche, secondo l'ordinamento al tempo vigente;
 - c. sorteggio.
 8. Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione.

Art. 10 – Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie

1. Con determinazione del Comandante della Polizia Locale sono approvati mensilmente i seguenti documenti:
 - a. la graduatoria degli operatori precari, detta "Graduatoria precari", distinta tra settore alimentare, non alimentare, e se nel mercato vi sono merceologie esclusive anche per merceologie esclusive, ed imprenditori agricoli, aggiornata in base alle presenze dei precari stessi all'atto dell'assegnazione dei posteggi non occupati per ciascuna giornata di svolgimento del commercio su aree pubbliche, per l'assenza del titolare del posteggio;
 - b. il registro dove vengono annotate tutte le assenze degli operatori titolari di posteggio.
2. Sulla base del documento di cui alla lettera a, l'ufficio competente al rilascio delle concessioni approva la graduatoria degli assegnatari di posteggio detta "Graduatoria assegnatari", aggiornata in base all'anzianità di presenza al mercato.
3. Ferma la necessità di approvazione periodica, entrambe le graduatorie di cui al precedente comma sono tenute ed aggiornate in tempo reale dalla Polizia Locale, sono comunicate da questa alle unità organizzative competenti in materia di attività produttive e di tributi locali e sono rese disponibili, su richiesta, a tutti gli interessati.
4. La planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi numerati è pubblicata sul sito internet dell'amministrazione comunale; su richiesta motivata e nei tempi di legge sono comunicati i dati di assegnazione delle concessioni, la superficie assegnata e la data di scadenza.

Art. 11 – Il subingresso e la reintestazione

1. Il subingresso nella titolarità delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività su area pubblica a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare, è subordinato ad idoneo titolo abilitante all'esercizio. Per richiederlo ed ottenerlo è necessario essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.
2. La pratica amministrativa di subingresso, corredata dall'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti, deve essere presentata al SUAP dal subentrante, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'attività, in caso di atto tra vivi, ovvero entro sei mesi dalla morte del titolare. In caso di subingresso *mortis causa*, per tale periodo gli eredi hanno facoltà di continuare l'attività, anche se non in possesso dei requisiti richiesti.

3. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte, comporta la possibilità, per il subentrante, di continuare l'attività, senza alcuna interruzione, solo dopo aver presentato la relativa domanda di subingresso al Comune, purché in possesso della ricevuta rilasciata dal SUAP del comune:
 - a. sede del posteggio, per le imprese dotate di autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 114/1998;
 - b. in cui intende avviare l'attività, per le imprese dotate di autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo.
4. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell'anzianità di iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.). Il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione. L'operatore che trasferisce la gestione o la proprietà dell'azienda per atto tra vivi, deve indicare nel relativo contratto il numero delle assenze non giustificate effettuate con riferimento all'autorizzazione afferente allo specifico ramo d'azienda.
5. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L. n. 241/1990 e s.m.i., nel caso di trasferimenti in gestione di azienda o ramo d'azienda, l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione per decadenza dalla concessione di posteggio o per altro motivo di legge o regolamento deve essere comunicato anche al titolare originario dell'autorizzazione che ha affidato in gestione l'azienda.
6. In caso di cessione di rami d'azienda a diversi acquirenti è fatto obbligo di indicare, nell'atto di cessione, la ditta che subentra nelle priorità acquisite dal cedente con l'autorizzazione relativa allo specifico ramo d'azienda.
7. In caso di subentro in imprese con posteggio, la relativa concessione scade alla data fissata nell'atto originario di rilascio. La domanda di reintestazione di una autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di una piccola impresa commerciale, rilasciata a seguito di cessione o di affidamento di gestione dell'azienda, effettuati con scrittura privata registrata ai sensi del combinato disposto degli artt. 2083, 2202 e 2556 del Codice Civile, consente di proseguire l'attività del dante causa, senza interruzioni nel rispetto della normativa regionale.
8. Si precisa che ai sensi dell'art. 2556, comma 2, del Codice Civile i contratti che hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda o di ramo d'azienda devono essere redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata.

Art. 12 – La conversione

1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della L. n. 398/1976 non convertite ai sensi dell'art. 19 del D.M. n. 248/1993, devono essere convertite nelle nuove autorizzazioni di cui all'art. 28 comma 1 lettere a) e b) del D. Lgs. n. 114/1998, a seconda che l'attività venga rispettivamente svolta con posteggio o in forma itinerante e sempre che sia stata comunicata la conversione di cui al citato art. 19 per lettera raccomandata, entro il 30 giugno 1997.
2. In caso contrario l'autorizzazione rilasciata ai sensi della L. n. 398/1976 e l'eventuale concessione di posteggio devono essere revocate dai Comuni che le hanno rilasciate entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. La conversione è effettuata d'ufficio dal comune competente nelle seguenti ipotesi:
 - a. subingresso;
 - b. conversione di autorizzazione rilasciata ai sensi della L. n. 398/1976.
4. Ove l'operatore interessato, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge non provveda al ritiro dell'autorizzazione già convertita dal Comune ai sensi della legge n. 112/1991, la stessa perde efficacia e deve essere revocata.

Art. 13 – Migliorie

1. Prima di avviare le procedure per l'assegnazione di posteggi nei mercati esistenti, l'unità organizzativa competente informa i titolari di posteggio dello specifico mercato che possono presentare domanda per migliorare la propria posizione, attraverso un bando pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
2. Se interessato alla miglioria, l'operatore comunica attraverso il SUAP la volontà di migliorare la propria posizione sia riguardo al posto resosi libero sia sugli altri posti che a catena si rendessero liberi, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del bando ed entro quindici giorni dalla scadenza del bando medesimo.
3. La mancata comunicazione da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.
4. Gli operatori che ne avranno fatto richiesta saranno invitati ad apposita riunione per definire le assegnazioni in miglioria che dovranno tener conto della ripartizione nel mercato tra i diversi settori merceologici.
5. Il criterio per la redazione delle graduatorie ai fini di miglioria del posteggio deve basarsi sull'anzianità di presenza in quel mercato degli operatori interessati dallo spostamento intesa come anzianità di partecipazione al mercato, escluso il periodo di precariato. Nel determinare l'anzianità di partecipazione al mercato si considerano i subingressi sino a risalire al titolare originario del posteggio. Ove per carenze documentali ciò non sia possibile anche per un solo posteggio, l'anzianità è computata per tutti gli interessati a partire dalla data di istituzione del mercato riportata nel regolamento mercatale. In caso di parità vale la maggiore anzianità d'iscrizione al REA per l'attività di commercio su aree pubbliche. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al REA per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso d'iscrizione al REA avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale. I precedenti criteri possono essere ulteriormente specificati ed integrati nel bando di cui al comma 1, tenuto conto dei principi desumibili dalla normativa.
6. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di ramo d'azienda tra le parti in conformità alla normativa vigente con le modalità e le forme previste per il caso di subingresso.

Art. 14 – Criteri per la revoca, la decadenza, la sospensione e la rinuncia dell'atto di concessione

1. La revoca dell'autorizzazione è disposta, nel caso in cui l'operatore:
 - a. non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salva la concessione di una proroga, non superiore a sei mesi per comprovata necessità, su richiesta presentata almeno 15 giorni prima della scadenza;
 - b. decada dalla concessione del posteggio assegnato per mancato utilizzo per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate con comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al Comune attraverso il SUAP entro 30 giorni dal verificarsi dell'assenza stessa;
 - c. in qualità di titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

- d. nel caso in cui si trovi in una delle situazioni previste all'art. 71, commi 1 e 2 del D. Lgs. 59/2010;
 - e. nel caso in cui l'operatore, risultato irregolare ai fini DURC, non abbia sanato la propria posizione entro il termine di centoventi giorni dal provvedimento di sospensione;
 - f. non sia regolare ai fini DURC all'esito della verifica effettuata sulla relativa impresa, che al momento del rilascio dell'autorizzazione ovvero del subingresso non sia ancora iscritta al registro delle imprese e per la quale, alla stessa data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo;
 - g. per le cause specificamente previste dai regolamenti in materia di applicazione dei canoni e dei tributi locali.
2. Accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, essa viene contestata all'interessato fissando il termine di dieci giorni per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale si provvede all'emanazione del provvedimento.
 3. In caso di società le assenze per le cause succitate possono essere riferite esclusivamente al rappresentante legale, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato. L'assenza nei mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati, e mercati festivi confermati, non è conteggiata.
 4. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001 n. 10 che fa riferimento all'art. 29 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, l'ufficio che ha rilasciato la concessione, in caso di particolare gravità o di recidiva rilevata dal Comando di Polizia Locale, può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Per stessa violazione, deve intendersi quella fatta nei confronti della medesima disposizione di legge o regolamento, che deve espressamente risultare dal verbale di accertamento.
 5. La sospensione è altresì disposta, in caso di accertata irregolarità contributiva ai fini pensionistici, per un periodo di centoventi giorni o comunque fino al giorno della regolarizzazione, se antecedente. Le assenze effettuate in ragione della anzidetta sospensione non sono computate ai fini della revoca di cui alle precedenti lettere b) e b-bis).
 6. Inoltre, la sospensione è disposta per le motivazioni e secondo le modalità stabilite dai regolamenti in materia di applicazione dei canoni e dei tributi locali.
 7. L'eventuale comunicazione di rinuncia alla concessione va inviata allo Sportello Unico Attività Produttive. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con il rilascio della ricevuta da parte del SUAP della pratica di cessazione.

Art. 15 – Spostamento, soppressione, trasferimento e potenziamento di posteggi e di mercati

1. Il Comune per motivi di pubblica utilità quali, ad esempio, il passaggio dei mezzi di soccorso, nuove esigenze di viabilità, miglioramento delle condizioni di sicurezza, realizzazione di opere pubbliche o altro, può spostare la collocazione di operatori previa consultazione con le Associazioni di categoria degli operatori più rappresentative.
2. Qualora si debba procedere allo spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente di regola almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a. nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
 - b. nell'ambito dell'area mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, che abbia le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibili a quello revocato, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.

3. Lo spostamento del posteggio può essere temporaneo, nel qual caso è disposto con ordinanza del Dirigente competente.
4. Il Comune, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio sulle aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, può disporre la soppressione di mercati esistenti o la soppressione di singoli posteggi, in presenza di almeno uno dei seguenti elementi:
 - a. caduta sistematica della domanda;
 - b. rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
 - c. mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte di operatori precari per dodici mesi;
 - d. mancata assegnazione del posteggio a seguito di procedura ad evidenza pubblica a ciò finalizzata.
5. Il comune, inoltre, ha facoltà di utilizzare gli spazi relativi a posteggi resisi liberi allo scopo di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale prioritarie rispetto alla riassegnazione degli stessi. In tal caso quindi procede alla loro soppressione e utilizza gli spazi per dette esigenze.
6. Il Comune può disporre gli spostamenti dei mercati o dei posteggi solo dopo aver valutato la possibilità di una risistemazione del mercato che tenga conto dell'ampiezza, delle esigenze di pubblica sicurezza, delle condizioni del traffico e degli aspetti urbanistico architettonici ed igienico sanitari, salvaguardando e tutelando, in ogni caso, la funzione già svolta dai mercati operanti nei centri storici.
7. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile a quello fruito in precedenza.
8. Se lo spostamento riguarda più operatori, il criterio per la riassegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi sull'anzianità di presenza in quel mercato degli operatori interessati dallo spostamento intesa come anzianità di partecipazione al mercato, escluso il periodo di precariato. Nel determinare l'anzianità di partecipazione al mercato si considerano i sub-ingressi sino a risalire al titolare originario del posteggio. Ove per carenze documentali ciò non sia possibile anche per un solo posteggio, l'anzianità è computata per tutti gli interessati a partire dalla data di istituzione del mercato riportata nel regolamento mercatale. In caso di parità vale la maggiore anzianità d'iscrizione al REA per l'attività di commercio su aree pubbliche. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al REA per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso d'iscrizione al REA avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.
9. L'attuazione del trasferimento deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della L. n. 241/1990 e s.m.i.; in tale fattispecie può trovare applicazione l'art. 11 della stessa legge.
10. Gli ampliamenti dei mercati attraverso l'aumento del numero dei posteggi, delle esigenze dell'utenza. Tuttavia, il Comune può valutare l'opportunità di potenziare i mercati esistenti, al fine di aumentarne il grado di attrattività e funzionalità, creando nuovi posteggi, anche nei seguenti casi:
11. quando il numero dei posteggi esistenti è estremamente ridotto e del tutto insufficiente ad esercitare un potere di attrazione nei confronti dei consumatori;
12. se esiste una forte presenza turistica ed il numero dei posteggi esistenti è decisamente carente.

Art. 16 – Norme generali per lo svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi dal commercio su aree pubbliche con posteggi, può essere svolto su qualsiasi area pubblica purché non espressamente interdetta dal Comune o dalla legislazione vigente ed è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto con successivo spostamento di almeno 250 metri.
2. L'operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.

Art. 17 – Autorizzazione in forma itinerante

1. L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata dal Comune in cui l'operatore intende avviare l'attività.
2. L'autorizzazione di cui al precedente comma abilita al commercio su aree pubbliche e nelle fiere su tutto il territorio nazionale ed anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago con l'obbligo di esibizione, attraverso esposizione, del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 114/1998 e con l'osservanza di quanto stabilito dal comma 9 del medesimo articolo.
3. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di una autorizzazione, salvo il caso di subingresso.
4. La domanda di rilascio si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della medesima. L'autorizzazione può essere negata solo con atto motivato del Comune, quando manchi alcuno dei requisiti di cui all' art. 71, commi 1 e 2 del D. Lgs. 59/2010.
5. Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare il cambiamento di residenza al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
6. Per le autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante rilasciate ad operatori divenuti irreperibili e cancellati dall'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'art. 11, comma 1 lett. c) del DPR n. 223/1989 (approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) l'Amministrazione comunale competente deve provvedere alla pronuncia di decadenza per mancanza sopravvenuta dei requisiti di legge.
7. Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma 4-bis della L.R. n. 10/2001 l'Amministrazione considera, con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, la popolazione residente e domiciliata senza fissa dimora iscritta all'Anagrafe della popolazione residente di cui alla L. n. 1128/1954.
8. Nel caso in cui il Comune rilasci autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante a coloro che non sono ancora iscritti al registro delle imprese e senza posizione di partita IVA si dovrà verificare che sia iniziata l'attività entro sei mesi dal rilascio o dall'eventuale proroga di cui all'art. 5, comma 1 lettera a) della legge regionale n. 10/2001, ai fini dell'eventuale revoca dell'autorizzazione prevista dal medesimo articolo. L'effettivo inizio dell'attività autorizzata è infatti provato tramite la posizione di partita Iva, l'iscrizione alla camera di commercio territorialmente competente, l'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'INPS. In mancanza anche di uno solo di tali elementi probatori, l'attività non si considera iniziata. La regolarità contributiva andrà verificata solo a scadenza del termine per il primo versamento.
9. Si precisa che, ai sensi dell'art. 30, comma 4 del D. Lgs. n. 114/1998, le disposizioni relative alle modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si applicano anche ai produttori agricoli.

Art. 18 – Attività di commercio su aree demaniali

1. L'esercizio del commercio in aree demaniali in forma itinerante è soggetto al nullaosta dell'Amministrazione Comunale, che stabilisce le modalità e le condizioni per l'accesso alle aree predette.
2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno la Giunta Comunale, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, determina e rende noto, tramite idonee forme di pubblicità, il numero di titolari di autorizzazione del commercio su area pubblica da ammettere all'esercizio del commercio itinerante su area demaniale, suddivisi per settore. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 114/1998 non possono essere ammessi all'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime operatori in numero inferiore a quelli già ammessi dall'autorità marittima competente prima dell'entrata in vigore della DGR 14/03/2003 n. 633 che ha disciplinato le modalità per l'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime. Con la stessa deliberazione sono forniti indirizzi in ordine ai criteri per la redazione della graduatoria ai fini dell'assegnazione dei nullaosta, nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva Servizi.
3. Gli operatori interessati inviano le domande fra il 1° febbraio ed il 15 marzo successivo.
4. Il Servizio competente entro il 30 aprile successivo rilascia il nulla osta ai richiedenti, che risultano in possesso dei requisiti, secondo l'ordine di priorità stabilito sulla base dei criteri resi noti con l'approvazione della procedura selettiva. Il nullaosta può avere durata annuale o pluriennale, nel qual caso il numero annualmente determinato di operatori ammessi all'esercizio non può essere inferiore a quello dei nullaosta che per quell'anno mantengono validità. Il numero di nullaosta rilasciabili annualmente è, in tal caso, quello necessario a raggiungere il contingente determinato.
5. L'attività deve essere esercitata senza l'uso di attrezzature fisse, mezzi nautici o veicoli, utilizzando banchi mobili anche motorizzati o a trazione servo assistita nelle misure massime determinate con la deliberazione di Giunta di cui sopra.
6. L'attività di vendita deve comunque esercitarsi in conformità a quanto prescritto dai commi 3 e 4 dell'art. 4 della L.R. n. 10/2001 per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
7. È vietata la vendita di prodotti non compresi nel nulla osta. L'attività commerciale deve essere esercitata senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza limitazione o pregiudizio per le attività balneari. L'orario di vendita è fissato dall'Amministrazione comunale nel rispetto delle funzioni di regolazione delle attività demaniali. Nell'esercizio delle medesime funzioni, possono essere specificate ulteriori caratteristiche delle modalità di esercizio.
8. L'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime senza il prescritto nulla osta comunale è punito con le sanzioni previste all'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 114/1998.

Art. 19 – Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di manifestazioni straordinarie sono rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la sola durata della manifestazione, esclusivamente a ditte già iscritte al registro delle imprese ed in possesso dei requisiti di legge.
2. La Giunta Comunale determina il numero di autorizzazioni rilasciabili e stabilisce i criteri per l'assegnazione dei posteggi in caso di pluralità di domande.
3. Gli atti dell'Amministrazione che autorizzano o riconoscono la manifestazione potranno individuarne il soggetto organizzatore, nel qual caso spetta ad esso la scelta dei partecipanti ammessi, secondo criteri non discriminatori e condizioni paritarie di accesso. L'Amministrazione Comunale potrà fornire all'organizzatore indicazioni prescrittive sul

numero di operatori ammessi e sulla loro specializzazione merceologica, in relazione alla finalità della manifestazione.

4. In caso di manifestazioni fieristiche di rilevanza locale o di manifestazioni con organizzatore, a quest'ultimo è rilasciata l'autorizzazione unica per l'avvio e l'esercizio dell'attività. Gli operatori commerciali potranno invece risultare da elenco allegato all'autorizzazione stessa o comunicato dall'organizzatore, anche a seguito di verifiche degli organi di vigilanza.

Art. 20 – Limiti, divieti e adeguamenti igienico-sanitari

1. Il Comune per motivi di polizia stradale, igienico sanitari, tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale o comunque di pubblico interesse, può individuare spazi ed aree in cui l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato.
2. Non è possibile limitare l'afflusso degli ambulanti né stabilire per essi termini di permanenza nel territorio comunale per ragioni diverse da quelle indicate.
3. Il Comune deve, in conformità con le disposizioni statali e regionali vigenti, provvedere all'adeguamento igienico sanitario delle strutture mercatali esistenti.

CAPO II – DISCIPLINA DEI MERCATI

Art. 21 – Tipologie di mercato

1. Si individuano le seguenti tipologie di mercato:
 - a. mercato costituito da un numero di posteggi sino a cinque: posteggi isolati;
 - b. mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti: mercati minori;
 - c. mercati costituiti da un numero di posteggi superiore a venti: mercati maggiori;
 - d. mercatini dell'antiquariato e del collezionismo: mercati che si svolgono anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico e sul suolo privato in convenzione con il Comune, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, aventi come specializzazioni merceologiche, esclusive o prevalenti, in particolare l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione.
 - e. mercati a merceologia esclusiva: mercati in cui le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal Comune.
2. I mercati, previa convenzione con il Comune, possono essere svolti anche su aree private purché previste negli strumenti urbanistici e inserite nella programmazione comunale e possono essere gestiti anche da consorzi di operatori.

Art. 22 – Istituzione di nuovi mercati

1. Nel caso in cui si rilevi una carenza della struttura commerciale nel far fronte alle esigenze della popolazione residente e fluttuante, il Comune può istituire un nuovo mercato.
2. Per l'istituzione di nuovi mercati maggiori con un numero di posteggi superiori a 20, il Comune deve:
 - a. individuare le aree destinate all'uso mercatale;
 - b. scegliere un giorno per lo svolgimento del mercato;
 - c. dotare la struttura mercatale di posteggi di superficie tale da poter essere utilizzata da automezzi attrezzati a negozio;

- d. prevedere adeguati spazi di accessibilità per gli operatori commerciali e per gli utenti, nonché idonei percorsi per i mezzi a servizio della collettività;
 - e. dotare il mercato dei necessari servizi (predisposizione per l'allacciamento alla rete idrica, fognaria, elettrica, adeguate attrezzature per i rifiuti, adozione di tutte quelle misure prescritte dalle norme igienico-sanitarie).
3. L'istituzione di nuovi mercati è deliberata dal Consiglio Comunale in conformità ai criteri regionali e necessità del riconoscimento della Regione, ai sensi dell'art. 7 comma 1 della L.R. n. 10/2001.
 4. Il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legislazione vigente costituisce presupposto del riconoscimento del mercato da parte della Regione. A tal fine, il Comune che richiede il riconoscimento del mercato dovrà attestare l'osservanza delle suddette norme.
 5. Nei mercati o posteggi esistenti in aree aventi valore architettonico, storico, artistico e ambientale il Comune può stabilire, a tutela di tali aree, specifiche tipologie merceologiche diverse da quelle già esistenti. In presenza di operatori già assegnatari di posteggi, che non intendano porre in vendita gli articoli delle tipologie merceologiche stabilite, il Comune può proporre l'assegnazione di posteggio in altra area comunale o, in caso di rifiuto dell'operazione, provvedere con il diniego di concessione alla scadenza.
 6. È possibile l'istituzione di singoli posteggi isolati anche nelle giornate domenicali e festive, qualora si renda necessario per soddisfare particolari esigenze del consumatore come, a titolo puramente esemplificativo, i posteggi per la vendita di fiori nei pressi dei cimiteri o per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni sportive o di pubblici spettacoli.

Art. 23 – Mercati dell'antiquariato e del collezionismo

1. Ai mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, come sopra definiti, partecipano gli operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale e ad essi si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale effettuata sul suolo pubblico, ivi compreso il rilascio dell'autorizzazione amministrativa con posteggio.
2. Ai mercatini di cui trattasi possono partecipare anche operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale. La loro partecipazione è però limitata ad un massimo di sei volte per l'anno solare.
3. Agli operatori non professionisti non è richiesta l'autorizzazione commerciale prevista dal D. Lgs. 114/98.
4. Gli stessi devono rispettare le seguenti regole:
 - a. munirsi di tesserino di riconoscimento contenente le generalità e la fotografia dell'operatore nonché sei appositi spazi per la vidimazione. Il tesserino è personale, non cedibile e deve essere esposto in maniera visibile durante le operazioni di vendita; è rilasciato, previa autocertificazione della propria condizione di operatore non professionale, per non più di una volta nell'anno solare dal Comune di residenza, che conserva un apposito elenco. Per i residenti in Comuni ubicati fuori del Veneto competente al rilascio è il Comune di Venezia;
 - b. esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto, mediante apposito cartellino. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartellino;
 - c. vendere beni di valore non superiore ciascuno a 250 euro, tale importo può essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta regionale, sulla base delle variazioni ISTAT del costo della vita.
5. I Comuni in cui si svolgono i mercatini dell'antiquariato e del collezionismo sono obbligati a:

- a. tenere un elenco delle presenze, distinto fra soggetti titolari di autorizzazioni e non partecipanti a tali manifestazioni;
 - b. vidimare, negli appositi spazi, il tesserino di riconoscimento;
 - c. distinguere lo spazio espositivo destinato agli operatori non professionali, da quello destinato ai commercianti di professione e del collezionismo.
6. L'istituzione dei predetti mercatini è deliberata dal Comune, che ne approva il regolamento, nel rispetto della normativa del Piano del commercio, ed è riconosciuta dalla Regione con provvedimento del dirigente competente. La Giunta regionale con deliberazione n. 2956/2001 ha disciplinato il funzionamento, la partecipazione, la gestione, le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i mercati in argomento.
 7. Il Comune può affidare la gestione dei mercatini a soggetti privati o ad associazioni di categoria, sulla base delle modalità stabilite dalla delibera della Giunta regionale n. 2956 del 9/11/2001.
 8. Per la vendita di opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla legge 20.11.71, n. 1062, nell'ambito dei mercati dell'antiquariato e del collezionismo, è necessaria l'autorizzazione commerciale prevista dal D. Lgs. n.114/98.
 9. Dal 25 aprile 2001 gli operatori non professionali devono osservare le disposizioni previste dalle lettere b) e c) del comma 4 dell'art. 9 della legge 10/2001 e, per la loro violazione sono assoggettati alle sanzioni previste dal comma 6 dell'art. 9. Le disposizioni di cui all'art. 9, e 4, riguardano:
 - a. obbligo di esporre in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita;
 - b. obbligo di non vendere beni di valore superiore a 250 euro.
 10. La violazione è punita con la sanzione amministrativa da 250 euro a 1.000 euro e con la confisca della merce e delle attrezzature.

Art. 24 – Calendario annuale dei mercati e orari

1. Il Comune, entro il 30 settembre così come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 10/2001, predispose il calendario annuale dei mercati che si svolgono nel proprio territorio.
2. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, lo stesso deve essere anticipato o posticipato oppure effettuato in deroga, nella medesima giornata, come previsto dal calendario di cui al comma 3 dello stesso articolo, previa consultazione delle associazioni di categoria.

CAPO III – DISCIPLINA DELLE FIERE

Art. 25 – Fiere

1. Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
2. Ogni fiera deve essere istituita dal Comune che approva anche il relativo regolamento.
3. Il regolamento, oltre a quanto previsto per i mercati, deve altresì contenere:
 - a. le modalità di presentazione delle domande di partecipazione alla fiera, con la previsione che le stesse pervengano al Comune almeno 60 (sessanta) giorni prima dello svolgimento della fiera alla quale si vuole partecipare;
 - b. la previsione della affissione all'albo comunale della graduatoria relativa all'assegnazione dei posteggi almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

4. Alle fiere possono partecipare indistintamente tutti gli operatori muniti dell'autorizzazione per l'attività di commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, comma 1, del D. Lgs. n. 114/1998.
5. Fatti salvi i diritti acquisiti, ogni soggetto giuridico non può essere concessionario di più di due posteggi per ogni settore merceologico nella stessa fiera, formata da un numero di posteggi inferiore o uguale a cento; il limite è innalzato a tre posteggi per ogni settore merceologico nel caso di fiere con numero di posteggi superiore a cento.
6. Nelle fiere è previsto il rilascio della concessione pluriennale del posteggio valevole per i giorni della fiera. Tale autorizzazione non abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche al di fuori del posteggio cui inerisce.
7. In caso di sub-ingresso l'avente causa subentra nelle restanti annualità della concessione.
8. L'autorizzazione a partecipare alla fiera e la relativa concessione del posteggio costituiscono, nel loro insieme, ramo d'azienda.
9. Nei giorni di fiera, il Comune provvede alla registrazione delle presenze effettive con esclusivo riferimento all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione, a nulla rilevando i dati anagrafici dell'operatore. Non è consentito all'operatore precario presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato nella domanda di partecipazione.
10. Il Comune, prima di dare luogo ad assegnazione dei posteggi vacanti mediante procedura selettiva, provvede, a richiesta degli interessati e tenendo conto dell'anzianità di presenza nella fiera, a migliorare la posizione degli operatori già titolari di un posteggio, assegnando uno dei posteggi resosi libero dello stesso settore o tipologia merceologica. Il Comune determinerà con apposita delibera di Giunta le procedure e le modalità per la presentazione delle domande di miglìoria.
11. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 11 della L.R. 10/2001 deve essere inviata al Comune ove si trova il posteggio con le modalità previste per i posteggi dei mercati.

Art. 26 – Criteri per l'assegnazione dei posteggi

1. Il Comune, verificato il possesso dei prescritti requisiti, entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, rilascia l'autorizzazione a partecipare e la relativa concessione, assegnando i posteggi liberi presenti nella fiera secondo l'unica graduatoria.
2. Per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere di nuova istituzione e in quelle già istituite si osservano i criteri di priorità di cui all'Intesa e relativi provvedimenti attuativi, come meglio definiti negli atti di indizione della procedura selettiva.
3. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascuna fiera deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico per tutti i posteggi messi a gara.
4. Le fiere, previa convenzione con il Comune che ne ottiene in tal modo la disponibilità, possono essere svolte anche su aree private purché individuate nella programmazione comunale e possono essere gestite anche da operatori loro consorzi o cooperative o associazioni di categoria.
5. Ai sensi dell'art. 11 comma 3 L.R. n. 10/2001 l'assenza per due volte consecutive alla medesima fiera, fatti salvi i casi di assenza per i motivi richiamati all'art. 5 comma 1, lett. B) della suddetta legge, comporta la decadenza dalla concessione del posteggio.
6. Per quanto non disposto dai commi precedenti si applica la disciplina prevista per i mercati, in quanto compatibile.

Art. 27 – Fiere ed autorizzazioni temporanee

1. Possono essere istituite delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale afferenti al regime giuridico di cui alla L.R. n. 11/2002 "Disciplina del settore fieristico" e alla disciplina del

- commercio su aree pubbliche. In tal caso, negli atti istitutivi di manifestazioni fieristiche a carattere locale (mostre-mercato e fiere generali) è evidenziata la duplicità di caratteristiche e di normative, tenendo presente che non rientrano nel campo di applicazione della legge regionale n. 10/2001 quelle manifestazioni in cui l'eventuale attività di vendita assume valenza del tutto residuale rispetto alla finalità principale di promozione.
2. Nei casi in cui è prevalente l'attività di vendita, la fiera, una volta autorizzata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. n. 11/2002, deve essere inserita nel piano per il commercio su aree pubbliche di cui all'art. 2, comma 1 lettera a) della L.R. n. 10/2001. Il relativo regolamento deve prevedere la possibilità di vendita immediata o differita dei beni esposti ai sensi dell'art. 5, comma 8, della L.R. n. 11/2002. In tale fattispecie, agli operatori muniti di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche è rilasciata la concessione pluriennale del posteggio di cui all'art. 11 della L.R. 10/2001.
 3. Viceversa, le manifestazioni in cui è prevalente la finalità espositiva non sono inserite nel piano per il commercio su aree pubbliche, ma agli operatori che esercitano l'attività di vendita è rilasciata, dal Servizio competente, un'autorizzazione temporanea ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.R. n. 10/2001.
 4. In occasione di sagre paesane e comunque di piccole manifestazioni tradizionali a carattere prettamente locale o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può rilasciare, sulla base dei criteri e modalità preventivamente definiti, autorizzazioni e concessioni di posteggi temporanei, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del presente Piano.
 5. L'autorizzazione temporanea ha efficacia limitata ai giorni di svolgimento della manifestazione ed è rilasciata esclusivamente a ditte già iscritte nel registro delle imprese, in possesso dei requisiti per l'esercizio del commercio.
 6. Si precisa che ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997 le ONLUS, possono svolgere esclusivamente le attività istituzionali indicate nell'atto costitutivo ed altre attività ad esse connesse, come definite nella circolare del Ministero delle Finanze n. 168/1998.

CAPO IV – RICOGNIZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE AREE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU POSTEGGI IN CONCESSIONE

Art. 28 – Mercati esistenti

1. I mercati esistenti sono quelli riconosciuti con Decreto n. 117 del 31.10.2013 del Dirigente della Direzione Commercio della Regione del Veneto.
 - a. *Mercato di Treporti:*

Il mercato di Treporti è di tipologia annuale, ha luogo il giorno giovedì. E' stato istituito con deliberazione di Giunta Municipale n. 1756 del 30/05/1979. Attualmente l'area di mercato, configurata nella planimetria particolareggiata allegata al regolamento mercatale parte integrante del presente Piano, comprende la Piazza circostante la Chiesa di Treporti, la Canaletta e Via Ca' da Mosto.
 - b. *Mercato di Cavallino Invernale:*

Il mercato è di tipologia stagionale, si svolge il giorno martedì nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile. È stato istituito con deliberazione di Giunta Municipale n. 1998 del 12/05/1980 divenuta esecutiva per decorso del termine il 17/06/1980 n. 21703. Si ritiene opportuno precisare che la data di inizio dell'attività del suddetto mercato è indubbiamente anteriore rispetto a quella indicata, in quanto lo stesso risulta "da sempre esistito".

L'area di mercato interessa la via Equilia e parte dell'adiacente area a parcheggio pubblico ed è configurata nella planimetria particolareggiata allegata al regolamento mercatale parte integrante del presente Piano.
 - c. *Mercato di Cavallino Estivo:*

Il mercato è di tipologia stagionale, si svolge il giorno martedì nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre. Lo stesso è stato istituito a seguito dell'adozione del Piano del Commercio del Comune di Venezia nel 1985.

Il mercato si svolge nell'area mercatale di Cavallino come da planimetria particolareggiata allegata al regolamento mercatale parte integrante del presente Piano.

d. *Mercato di Cavallino Estivo Serale:*

Il mercato è di tipologia stagionale, si svolge il giorno venerdì dal 15 maggio al 30 settembre. È stato istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 09/04/2002.

Il mercato si svolge in via Faitema, Piazza S.M. Elisabetta e via Equilia, come da planimetria particolareggiata allegata al regolamento mercatale parte integrante del presente Piano.

e. *Mercato del contadino:*

Il mercato è riservato agli imprenditori agricoli. Istituito con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 19.03.2009 come da ultimo modificata con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 26.04.2012, è annuale e si svolge ogni mercoledì in piazza Papa Giovanni Paolo II in località Ca' Savio. Trattandosi di mercato riservato agli imprenditori agricoli, esso non risponde alla normativa in materia di commercio su aree pubbliche, ma è istituito ai sensi del decreto MIPAF 29 novembre 2007. Esso tuttavia rileva ai fini del presente piano, in relazione alla riserva di posteggi per gli imprenditori agricoli nei mercati esistenti.

2. Le planimetrie di mercato, a seguito di soppressione o traslazione di posteggi, di modifica della superficie dell'area mercatale complessiva o di quella di vendita, vengono aggiornate con approvazione del Consiglio Comunale in uno con il relativo regolamento di funzionamento del mercato interessato, anche in funzione della programmazione di cui all'articolo successivo. In ciascun regolamento mercatale sono individuate le destinazioni settoriali o merceologiche dei posteggi.

Art. 29 – Programmazione

1. In conformità alle disposizioni vigenti, l'amministrazione procederà alla riduzione dei posteggi assegnati all'esercizio della vendita da parte degli imprenditori agricoli in tutti i mercati del territorio comunale, fatta eccezione per quello di Treporti, dove il numero resterà invariato.
2. Per quanto riguarda il mercato annuale di Cavallino Invernale, l'amministrazione potrà procedere alla riduzione del numero dei posteggi complessivi, data la sistematica caduta dell'offerta registrata negli ultimi anni. Inoltre, pur restando nell'ambito del centro abitato di Cavallino, ne sarà rideterminata la collocazione, per garantire una minore dispersione e una maggiore attrattività. La nuova dislocazione dovrà tenere conto, oltre che delle condizioni di sicurezza, anche dei lavori di riqualificazione e di pedonalizzazione di Piazza Santa Maria Elisabetta.
3. In relazione allo stesso intervento, dovrà subire modifiche anche il Mercato Serale di Cavallino, per il quale si provvederà alla traslazione dei posteggi assegnati insistenti sull'area della piazza e alla soppressione di quelli non occupati che non possono trovare collocazione altrove.
4. In tutti i mercati del territorio comunale dovranno essere assegnate le concessioni/autorizzazioni per i posteggi in scadenza fra il 01.01.2017 e il 31.12.2020.
5. Nei mercati non interessati da caduta sistematica della domanda o da significativi interventi di modifica della dislocazione dei posteggi, l'Amministrazione procederà nell'arco dello stesso periodo di cui sopra all'assegnazione dei posteggi vacanti, ivi compresi quelli destinati ai produttori agricoli.

6. La giunta comunale, inoltre, potrà promuovere, nel rispetto della vigente normativa:
 - a. mercatini a merceologia esclusiva in determinati periodi dell'anno;
 - b. fiere: mostre – mercato;
 - c. individuazione di aree da destinare a posteggi isolati.

CAPO V – COMMERCIO ITINERANTE

Art. 30 – Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante è vietato per motivi di polizia stradale, igienico sanitari, tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale o, comunque, di pubblico interesse nelle seguenti aree:
 - a. in tutte le piazze del territorio Comunale e nelle vie Fausta, Treportina, di Cà Savio, F. Baracca; in Lungomare San Felice e Lungomare Dante Alighieri;
 - b. durante lo svolgimento dell'attività mercatale:
 - i. Mercato di Treporti: nelle aree di via CadaMosto, via del Traghetto Vecchio, via Porfirogenito fino all'incrocio con la via Cavallari compresa, via Morosini, via Marco Polo, via Vivaldi, via di Cà Tiepolo, via Saccagnana, via Treportina, via Pigafetta, via delle due Sorelle, via Portosecco ramo I e II, canale Portosecco e canale Saccagnana;
 - ii. Mercato di Cavallino invernale: nelle aree di Piazza S.M. Elisabetta, via Faitema, via Pordelio, via Fausta, via Rizzo, via del Casson, via del Finanziere, via M. Alberti e via Cà Martin;
 - iii. Mercato di Cavallino estivo: Provinciale via Fausta, via del Carabiniere, via del Ghetto, via Olivolo, via Ancillotto, via Rizzo, via Faitema, via Equilia, Piazza S.M. Elisabetta, via Baracca, Corso Europa, via Austria, via Lusitania, Corso Italia;
 - iv. Mercato del Contadino: nelle aree di via Concordia, via Julia e via Treportina (comprese le rispettive aree a parcheggio pubblico);
 - c. in tutte le aree indicate in rosso nelle planimetrie allegate al presente Piano. Per gli accessi al mare e Lungomare Dante Alighieri, il divieto opera dal 01 aprile al 31 ottobre di ogni anno;
 - d. in tutti i parchi e giardini pubblici comunali.
2. Va precisato che anche per le aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante l'Amministrazione Comunale, in occasione di manifestazioni e riunioni straordinarie di persone, può rilasciare autorizzazioni temporanee nei limiti dei posteggi previsti, valide per la sola durata della manifestazione. Parimenti potranno essere autorizzate occupazioni del suolo pubblico, con fine di vendita al dettaglio o somministrazione di alimenti e bevande, in occasione di mostre-mercato a rilevanza locale.
3. Per la tutela dell'ordine pubblico o per ragioni di viabilità, l'esercizio del commercio in forma itinerante può essere temporaneamente interdetto, con idonea ordinanza, anche nelle aree in cui normalmente l'esercizio non sia vietato.
4. Il commercio itinerante in area demaniale, consentito in tutti i comparti del Piano Particolareggiato dell'Arenile, è vietato nei cinque metri dalla battigia, salva la possibilità di vendita durante il transito, con soste limitate a qualche minuto, per il tempo strettamente necessario a servire i clienti.
5. Inoltre, il commercio itinerante in area demaniale è vietato nelle aree date in concessione a terzi, salvo il consenso del concessionario, nel qual caso la vendita si intende effettuata al domicilio del consumatore. In ogni caso, i soggetti autorizzabili ad esercitare la vendita nelle aree in concessione sono solo quelli muniti del nulla osta di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 114/1998.

CAPO VI – TUTELA DEL CONSUMATORE

Art. 31 – Diritti dei consumatori

1. Nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche del comune di cavallino Treporti, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, con particolare riguardo a quelli ritenuti fondamentali:
 - a. Tutela della salute;
 - b. Sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi;
 - c. Adeguata informazione e corretta pubblicità;
 - d. Esercizio delle pratiche commerciali secondo criteri di buona fede, correttezza e lealtà.
2. La tutela dei consumatori e degli utenti si realizza anche attraverso rapporti di collaborazione fra l'Amministrazione di Cavallino Treporti e le associazioni dei consumatori e degli utenti.

Art. 32 – Obblighi in materia di tutela del consumatore

1. Gli obblighi informativi e il dovere di trasparenza riguardano almeno la sicurezza, la composizione e la qualità dei prodotti.
2. Le informazioni al consumatore ne devono assicurare la consapevolezza, venendo espresse in modo chiaro e comprensibile, con adeguatezza rispetto alle caratteristiche del commercio su aree pubbliche.

Art. 33 – Contenuto minimo delle informazioni

1. I prodotti o le confezioni di prodotti destinati al consumatore, commercializzati sulle aree pubbliche del Comune di Cavallino Treporti, riportano in modo chiaro e visibile, almeno le indicazioni relative:
 - a. Alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
 - b. Al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione Europea;
 - c. Al Paese di origine, se non appartenente all'Unione Europea;
 - d. All'eventuale presenza di materiali e sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
 - e. Ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione, ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
 - f. Alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.
2. Le informazioni di cui sopra devono essere riportate sulla confezione o sull'etichetta del prodotto, o su altra documentazione illustrativa fornita al consumatore unitamente ai prodotti stessi.

Art. 34 – Utilizzo della lingua italiana

1. Tutte le informazioni destinate ai consumatori, ivi comprese quelle di cui all'articolo precedente, devono essere fornite almeno in lingua italiana.
2. Qualora utilizzate anche altre lingue, quelle in lingua italiana devono recare caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori alle altre.
3. È fatto salvo l'impiego di locuzioni in lingua straniera divenute di uso comune, anche in assenza di espressa traduzione.

Art. 35 – Divieti di commercializzazione

1. È fatto divieto di commercializzare sulle aree pubbliche del Comune di Cavallino Treporti di qualsiasi prodotto o confezioni di prodotti, le informazioni di cui ai precedenti articoli 33 e 34.

Art. 36 – Ambito di applicazione

1. Per i prodotti oggetto di specifiche disposizioni normative, le norme del presente capo si applicano per gli aspetti non già altrimenti disciplinati.
2. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore o di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti o le confezioni di prodotti recano oltre al prezzo di vendita, anche quello per unità di misura, fatte salve le esenzioni di cui al successivo art. 38.
3. Per i prodotti venduti sfusi, è indicato soltanto il prezzo per unità di misura. Esso tuttavia non deve essere indicato quando sia identico a quello di vendita.
4. Sono esclusi dall'applicazione del presente capo:
 - a. I prodotti forniti in occasione di prestazione di servizi, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande;
 - b. Agli oggetti d'arte e di antiquariato, salvo quanto stabilito in materia di prezzi al precedente articolo 23.

Art. 37 – Prezzo per unità di misura

1. Il prezzo per unità di misura si riferisce ad una quantità dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore.
2. Per le modalità di indicazione del prezzo per unità di misura trova applicazione l'art. 14 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
3. Per i prodotti alimentari preconfezionati e conservati in un liquido di governo, anche se congelati o surgelati, il prezzo per unità di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato.
4. In caso di prodotti che per consuetudine siano posti in vendita in misura inferiore o superiore all'unità di misura, è ammessa l'indicazione del prezzo per sottomultipli o multipli, che siano comunque decimali dell'unità di misura stessa.

Art. 38 – Esenzioni

1. Sono esenti dall'obbligo di indicazione del prezzo per unità di misura:
 - a. I prodotti sfusi che possono essere venduti a pezzo o a collo;
 - b. Prodotti di diversa natura posti in vendita in unica confezione;
 - c. Prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in unico imballaggio;
 - d. Prodotti preconfezionati esentati dall'obbligo di indicazione della quantità netta ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109;

- e. Alimenti precotti o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l'alimento finito;
 - f. Prodotti di fantasia;
 - g. Gelati monodose;
 - h. Prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo.
2. L'elenco di cui sopra è suscettibile di variazioni a seguito di sopravvenuta normativa.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 – Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 114/1998 e dal D. Lgs. n. 206/2005, per ogni violazione al presente regolamento, si applica la sanzione pecuniaria da 25 euro a 500 euro. In particolare è punito con tale sanzione chi:
 - a. non provvederà alla pulizia dell'area assegnata;
 - b. occuperà l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio;
 - c. eccederà nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata;
 - d. porrà in vendita prodotti non compresi nella tipologia merceologica per la quale è stato istituito il posteggio;
 - e. incorrerà in ogni altra violazione rispetto al dettato del presente regolamento.
2. La Giunta Comunale, nei limiti edittali di cui al comma precedente, potrà stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta della sanzione.
3. Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Alle violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari sul commercio in aree pubbliche, trova applicazione l'istituto della diffida amministrativa, con le modalità e i limiti di cui all'art. 2-bis della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "*Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale*".

Art. 40 – Norme transitorie

1. Fino al 2020, ai fini di assegnazione dei posteggi in scadenza o vacanti, l'Amministrazione recepisce le disposizioni transitorie riferite alla fase di prima applicazione dell'Intesa e dei suoi provvedimenti attuativi.
2. Laddove non diversamente e specificamente stabilito, continuano a trovare applicazione le norme generali.
3. Fermo quanto previsto dall'art. 10, entro il termine di scadenza del bando relativo all'assegnazione dei posteggi vacanti, per ciascun mercato sono approvate, con determinazione del Comandante della Polizia Locale immediatamente comunicata al servizio competente al rilascio delle autorizzazioni, le graduatorie degli operatori precari.
4. Quando esperita la procedura di miglioria, l'autorizzazione del concessionario che abbia conseguito il miglioramento della propria posizione, pur cambiando posteggio di esercizio, mantiene l'originaria scadenza. Ai fini dell'eventuale riassegnazione a seguito di scadenza, il concessionario così individuato potrà vantare l'anzianità acquisita come se avesse sempre svolto l'attività in quel posteggio.
5. Fermo quanto disposto all'art. 19, per quanto attiene il rilascio di autorizzazioni temporanee in occasione di manifestazioni, ivi comprese quelle fieristiche a rilevanza locale, è fatta salva la disciplina adottata dalla Giunta Comunale con la DGC n. 95/2012 e s.m.i.

Art. 41 – Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Piano sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di pianificazione, regolamentari, le ordinanze e ogni altro provvedimento, con lo stesso in contrasto, con eccezione di quelle espressamente fatte salve dai regolamenti mercatali che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Piano.